



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 12622 / 55.11.2016 del 10 GIU. 2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle Attività produttive
Dipartimento regionale delle Attività produttive
Area 2
Palermo

(Rif. Nota 28/04/2016, n. 22322)

Oggetto: *Atti stragiudiziali diffida e messa in mora proposti dai sigg. Lopez Giuseppe, Fradel-
la Maria Assunta, Lo Gerfo Giuseppe e Pellerito Dario.*

1. Con la nota in riferimento il Dipartimento richiedente rappresenta di aver ricevuto la notifica di alcuni atti stragiudiziali di diffida e messa in mora, presentati dagli istanti in oggetto, già dipendenti dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo.

Tali atti "sono finalizzati all'inserimento degli stessi nell'apposita Area Transitoria ad esaurimento della RESAIS SpA ... secondo quanto disposto dalla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26¹".

In base a tale norma "gran parte del personale dell'Ente Fiera del Mediterraneo nel mese di luglio 2012 è stato assorbito dalla RESAIS ...", mentre "il personale in oggetto non è stato trasferito, a quella data ... in quanto erano in corso contenziosi, precedentemente avviati nei confronti dello stesso Ente Fiera del Mediterraneo ...":

¹ Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26

Art. 11, comma 99. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell'Ente Fiera del Mediterraneo, istituito con D.Lgs.P.Reg. 9 luglio 1948, n. 24, soggetto alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44, posto in liquidazione, il quale sia privo dei requisiti anagrafici retributivi minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Comma 100. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui al comma 99, si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché quelle di cui agli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

Si riporta la vicenda processuale che ha determinato per ciascun istante il riconoscimento da parte del Giudice del lavoro della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente Fiera del Mediterraneo.

Tutte le decisioni, giunte fino al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, risultano divenute definitive ed hanno acquisito autorità di cosa giudicata.

Si precisa che il trasferimento della quasi totalità dei dipendenti dell'Ente Fiera del Mediterraneo all'area speciale transitoria RESAIS è stato effettuato dopo l'entrata in vigore del riportato art. 11, comma 99, della l.r. n. 26/2012, e a seguito della stipula di un apposito accordo sindacale sottoscritto il 28 giugno 2012 da codesto Assessorato, dalle Organizzazioni sindacali di settore, e dalla RESAIS.

Il commissario liquidatore dell'Ente Fiera, nel trasmettere in data 21 aprile 2016 la documentazione di uno dei ricorrenti (Lopez Giuseppe), ha rilevato che *“dalla ricognizione degli ... atti, in cui viene accertato e riconosciuto il rapporto di lavoro tra Lopez e l'Ente Fiera del Mediterraneo, considerato il principio della par condicio tra i lavoratori e della restituito in integrum che permea le pronunce giuslavoristiche sembra pacifica l'applicazione delle norme e degli accordi già applicati in passato ai casi analoghi”*.

Analoghe considerazioni valgono, secondo il Richiedente, per i restanti tre dipendenti indicati in oggetto.

Si osserva, a tal proposito, che *“volendo ottemperare alle sentenze della Cassazione ... occorre procedere all'impinguamento del capitolo di spesa ...”*, e tuttavia sorgono *“... perplessità sulle modalità di attuazione delle sentenze che hanno condannato l'Ente Fiera del Mediterraneo ad assumere detto personale, e non, direttamente, il Dipartimento delle Attività produttive. D'altra parte si ritiene che lo stesso Ente Fiera del Mediterraneo non possa assumere nessun dipendente, in quanto posto in liquidazione”*.

Nell'ipotesi che si volesse, comunque, dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari servirà *“richiedere un conteggio aggiornato delle spettanze e, successivamente, richiedere un incremento dello stanziamento assegnato per procedere all'assunzione del personale”*.

Si chiede, quindi, l'avviso di questo Ufficio circa *“la correttezza dell'iniziativa che si intende intraprendere, atteso che la stessa comporterà un evidente maggiore esborso per le casse regionali”*.

Alla richiesta sono allegati copie delle sentenze e degli atti stragiudiziali richiamati, nonché copia dell'accordo sindacale datato 28 giugno 2012.



2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del richiedente.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione tra Dipartimenti, vengono rappresentate, tuttavia, le seguenti considerazioni utili all'assunzione di decisioni di esclusiva competenza.

3. Le decisioni definitive del Giudice del lavoro, confermate in appello, e quindi nel giudizio innanzi la Suprema Corte, hanno riconosciuto ai ricorrenti la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Per ognuno di essi il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato accertato in periodo antecedente al 31 dicembre 2010 (termine utile, come visto, per transitare presso la RESAIS).

Pertanto i suddetti lavoratori, dalla data indicata nella relativa sentenza, risultano a tutti gli effetti dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo.

In disparte ogni considerazione sulla circostanza che l'Ente fieristico è stato posto in liquidazione, deve porsi l'attenzione sulla richiesta avanzata dai ricorrenti per transitare nell'area speciale transitoria istituita presso la RESAIS.

In particolare va individuata, al di là del dato testuale, la *ratio* sottesa alla disposizione regionale sopra citata, che ha appunto sancito per i dipendenti dell'ente Fiera del Mediterraneo il passaggio nell'area transitoria della RESAIS.

In tal senso pare evidente a questo Ufficio che il citato art. 11, comma 99, abbia voluto assicurare al personale dipendente dell'Ente fieristico, posto in liquidazione, una soluzione che consentisse la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Non può non prendersi atto, a tal riguardo, che al momento dell'entrata in vigore della l.r. n. 26/2011 e della sottoscrizione del successivo accordo sindacale, i ricorrenti non sono potuti transitare presso la RESAIS² per la principale (se non esclusiva) ragione che non era stata anco-

² La RESAIS S.p.A. società costituita in Palermo con la denominazione: "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.", ha, infatti, per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle società a totale partecipazione dagli stessi controllate.

ra sancita la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente Fiera del Mediterraneo, essendo allora pendenti i relativi gravami.

Bisogna tuttavia tenere conto che la più volte citata l.r. n. 26/2012 ha previsto, al successivo comma 101³, un apposito impegno di spesa quantificato limitatamente ai dipendenti che effettivamente sono poi transitati presso la RESAIS.

Inoltre, è stato sottoscritto il 28 giugno 2012 l'accordo sindacale per l'applicazione della l.r. n. 26/2012, che ha, a sua volta, rinviato ad un verbale conciliativo la presa in carico dei dipendenti interessati, con esclusione, nei confronti della RESAIS di ogni e qualsiasi rivendicazione per il pregresso rapporto di lavoro [*cf. art. 9, lett. g), cit. accordo sindacale*].

Per cui, nell'ipotesi che, coerentemente con lo spirito della legge regionale, si ritenesse per i dipendenti di che trattasi di attuare il passaggio alla RESAIS, vanno presi in considerazione i seguenti aspetti:

- 1) Possibile transito nell'area speciale transitoria presso la RESAIS dei dipendenti in discussione una volta accertata, con l'adozione dei prescritti provvedimenti, la copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio della Regione, come peraltro sostenuto dal Dipartimento richiedente.
- 2) Successiva sottoscrizione, accertata la copertura finanziaria, di un accordo sindacale, e di un successivo verbale conciliativo, con termini e contenuti analoghi a quanto stabilito per i dipendenti delle Ente fieristico transitati già alla RESAIS.

Sembra da escludersi, ad avviso di questo Ufficio, che la Regione siciliana - anche in un contesto transattivo - sia obbligatoriamente tenuta a farsi carico di ogni ulteriore spesa, quale il pagamento di emolumenti arretrati, rivalutazione monetaria, interessi e spese legali, riferibili, secondo il contenuto delle rispettive sentenze, esclusivamente all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo.

Infine, si evidenzia che la vicenda potrebbe avere una evoluzione che porti, per l'appunto, alla stipula di verbali conciliativi, ovvero al sorgere di un possibile contenzioso.

A tal proposito si ricorda che gli atti di transazione devono essere sottoposti al parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato (art. 14 R.D. 18.11.1923 n. 2440)⁴.

³ Comma 101. Per le finalità dei commi 99 e 100 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.237 migliaia di euro e la spesa di 1.350 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014. All'onere a regime, valutato in 1.350 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per gli effetti è ridotta l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

⁴ R.D. 18-11-1923 n. 2440


Art. 14. Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato

In ragione di ciò valuterà codesto Dipartimento l'opportunità di estendere la presente consultazione anche alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.


Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. G. Amico)


L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma



o determinabile in somma eccedente le lire 20.000.000 (32).

A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale (33).

(32) I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

(33) Vedi l'art. 19, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, che sostituisce l'art. 1, D.L. 17 aprile 1948, n. 777, già sostituito dall'art. 1, L. 3 febbraio 1951, n. 165. Vedi, inoltre, l'art. 6, D.L. Lgt. 18 gennaio 1945, n. 16, contenente l'istituzione dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, che apporta deroga al presente articolo. Per un'ulteriore deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 3, comma 4, O.M. 3 agosto 2000.